



**Circolo Culturale 25 Aprile
Bolzano e Vezzano**

con il patrocinio



COMUNE DI BELLUNO

**COMITATO FRAZIONALE PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI
DELLE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO**

Via Brigata Garibaldi, 89a - 32020 Bolzano Bellunese

Ferruccio Vendramini

La “carta di Regola” di Bolzano Bellunese, Gioz e Conzago.

Premessa

L'esigenza di un bilancio storico-bibliografico sugli “statuti rurali” delle comunità d'antico regime è stata segnalata per il Trentino da Mauro Nequirito in una ricerca ancora del 1988 (1). Presentata da Cesare Mozzarelli del Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca sociale dell'Università di Trento, l'analisi di Nequirito sulle “carte di Regola” dei centri minori delle valli trentine, evidenziava pregi e difetti di quanto edito fino ad allora. In breve: c'è l'utilità del lavoro d'archivio per riportare alla luce documenti che testimoniano gli usi comunitari di un tempo (l'assemblea dei capifamiglia, l'autorità di “merighi”, “saltari” e giurati, le norme di convivenza per le

attività agricole scritte dai “vicini”, lo sfruttamento dei beni comuni, le pene previste per i danni causati nelle proprietà private e collettive, i luoghi di raduno anche religioso, e così via), ma non sempre si è guardato “oltre la carta”. L’intreccio con l’esterno e i ceti dominanti è rimasto spesso in ombra; i risvolti giuridici hanno avuto la prevalenza.

Sono osservazioni che valevano e valgono tuttora per altre aree alpine, non escluso il Bellunese. Anche per il distretto di Belluno (e così per il Feltrino) è ormai auspicabile una ricerca aggiornata e complessiva, anche perché ci sono nuovi studi su questioni centrali della montagna veneta e friulana in rapporto alla città di Venezia di cui tenere conto, in particolare sui traffici dei mercanti che coinvolsero le comunità rurali in riferimento ai boschi. Mi riferisco ai lavori di Furio Bianco, di Gigi Corazzol, di Antonio Lazzarini, di Katia Occhi, che hanno innovato la ricerca sui flussi economici relativi al legname ed al carbone dolce, allora risorse economiche essenziali, che tramite i corsi d’acqua facevano capo alla Dominante (2). Ciò incise parecchio sulle comunità locali, specie là dove s’insediarono ricchi mercanti esterni: essi costruirono proprie dimore dov’era il cuore dell’attività produttiva e commerciale e crearono attorno a sé una fitta rete d’interessi.

Un altro filone di studio è quello relativo agli statuti dei centri maggiori, sollecitato e guidato da Gherardo Ortalli. Sono stati editi anche gli statuti della città di Belluno del 1392, che aprono a contesti normativi più articolati anche sotto il profilo storico oltre che giuridico. E’ un filone che va aggiunto a quello sulle magistrature veneziane (3). In quest’ambito sarebbe utile avviare un confronto tra le disposizioni raccolte e deliberate dagli stessi regolieri ed i canoni imposti dall’alto, sia a Venezia che a Belluno, che avevano pur sempre l’ultima voce in capitolo sulle piccole comunità a loro soggette.

Un cenno va riservato a quegli approfondimenti sulla natura delle confraternite e corporazioni d’antico regime, intese come uno dei “motori” della vita sociale dell’epoca, come “ombrello protettivo”, come “efficace” segmento della vita di relazione (riconoscimento di status e rango, cooptazione, coinvolgimento delle parentele e degli eredi); spazi che si rigeneravano di tempo in tempo.

Ha scritto Danilo Zardin che le corporazioni erano “come punti irrinunciabili di appoggio per i singoli individui chiamati a ritagliarsi un proprio spazio nel teatro della vita comunitaria”, dove era necessario “imparare a convivere”, magari con storie e provenienze diverse. Insomma, “una trama unificata di integrazione, anche sentimentale e affettiva, che ampliava l’orizzonte della privatezza domestica” (4).

Ciò è estensibile alle Regole alpine, ma occorre aggiungere che nel circuito regoliero contava in primo luogo il rapporto con la terra, cioè la sopravvivenza del singolo e della comunità delle famiglie (casa e brolo con le piante da frutta, aia e campi, stalla e bestiame, prato e pascolo, bosco e altre risorse circoscritte nei confini della Regola). Un rapporto che significava anche tutela dell’ambiente. Dove l’attività agricola e silvo-pastorale resistette nel tempo, la tradizione si conservò più a lungo, mentre i legami si allentarono quando ci fu maggiore pressione dovuta alle relazioni esterne, come quelle appunto del mercato del legname e del carbone dolce.

Dopo questa premessa, va segnalato lo scopo dell'intervento su Bolzano Bellunese (un tempo Bolzan o Boldan). Si tratta di un altro tassello dell'ordinamento rurale del distretto bellunese in periodo veneziano, un recupero di carte utili per chi vorrà cimentarsi con il lavoro di cui si è detto sopra. Esso riporta altresì l'attenzione sulle proprietà collettive da Bellunese (5).

I motivi per riscrivere la “carta di Regola” nel Settecento.

Il documento della “carta di Regola” dei paesi di Bolzan, Gioz e Conzago è stato reperito in un protocollo notarile depositato all'Archivio dello Stato di Belluno; era sfuggito a precedenti ricerche (6). Il notaio è Benedetto Alchini (o Alchino), abitante a Belluno (via Mezzaterra), che rogò tra il XVII e XVIII secolo (7).

Bolzano, centro più popoloso rispetto a Gioz e Conzago, è a poca distanza da Belluno, adagiato sulle prime colline che ad ovest salgono a corona verso le prime vette dolomitiche, Pelf e Schiara, le montagne più volte ricordate dallo scrittore bellunese Dino Buzzati.

La “carta di Regola” è del 1723, un periodo tardo rispetto ad analoghi “statuti”, e risulta inedita. Poiché è temporalmente “decentrato”, il documento ha un “valore aggiunto” per il distretto bellunese. Si tratta della “riscrittura” di una carta più antica che era stata persa. Il che spiega solo in parte il ricorso dei regolieri all'autorità per ottenere un testo scritto con valore pubblico e vincolante. Espliciti motivi d'emergenza non trapelano dal documento originale, ma sembra chiara la preoccupazione di una migliore gestione della comunità in periodo caratterizzato da diatribe tra famiglie e tra Regole vicine riguardanti i gravami fiscali e l'uso dei beni comuni.

Mancando lo “statuto smarrito” non c'è possibilità di fare confronti se non con altri analoghi rogiti redatti in secoli precedenti per le zone limitrofe (8). In questo modo si evidenzia una parte consolidata nel tempo (compreso il riferimento al Corpo del Territorio, risalente al secondo '500, cioè l'organismo pubblico autorizzato da Venezia e costituito dai rappresentanti delle Pievi e Sindacarie che avrebbero potuto riunire propri rappresentanti per decidere su problemi comuni e nominare procuratori atti a gestire le cause per conto dell'intero Territorio), ed un'altra più aggiornata (in particolare i capitoli attinenti ai beni comunali e comuni) (9). In effetti, nel 1699 (23 settembre), i regolieri della zona avevano comperato dal competente magistrato veneziano “ottanta campi” di beni comunali individuati all'interno del territorio regoliero per 480 ducati (lire 6 e 4 soldi per ducato) (10). Il denaro necessario per l'acquisto e per gli atti pubblici fu scosso, oltre che dalle famiglie regoliere, anche da proprietari estranei alla comunità ma che avevano terreni e colonie in quella Regola. Erano i Navasa e soprattutto i Crotta, famiglie della nobiltà locale, che fecero pressione anche sui Corte, altra famiglia nobile, perché contribuisse alle spese (11). Regolieri e “compatroni” potevano usare gli ottanta campi a pascolo (12), senza però mai dividere la terra, venderla, darla a livello od anche permutarla (13).

I capitoli “statutari” sono bene scanditi, redatti con una prosa piana che non lascia margini ad interpretazioni fuorvianti dei concetti espressi. Alcune parole usate sono

una spia di quanto s'intendeva allora compiere. Il termine "in perpetuo", che viene spesso ripetuto, è un più che probabile segno della determinazione con la quale s'intendeva porre ordine all'interno della Regola: "perpetuo" come vincolante ed inviolabile.

La convocazione dei capi famiglia (rappresentanti dei "fuochi") al fine di redarre il testo della carta di Regola fu decretata in pubblico, tramite un funzionario del podestà e capitano di Belluno, il vicario Giorgio Premarin (vice pretorio). Il rettore era Daniele Pietro Vitturi, entrato in carica nel 1722; nel 1724 egli relazionò al Senato sulla sua permanenza a Belluno. Nel secondo volume delle relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, riguardante Belluno e Feltre, si trova anche il suo sintetico resoconto che fotografa un momento non certo idilliaco del distretto (14). Oltre alla "povertà", il rettore era stato colpito dalla "riottosità" dei "sudditi" che creavano non pochi problemi; le rappresentanze veneziane, scarse di numero e di effettivo potere, non erano in grado di fronteggiarli.

Così si esprimeva Vitturi: "La povertà del paese non è sola, che congiuri a promuovere li discapiti incontrati", e cioè il disordine nelle finanze pubbliche, per cui s'intrometteva la "durezza in molti de più benestanti". La "più invincibile" disobbedienza era manifestata soprattutto dalla popolazione del Capitaniato d'Agordo ("o sia che la loro situatione fra l'angustie de monti, o la feroce natura di fomento alla temerità, certo è che nel paese non ho trovato sudditi di genio più cervicoso, et indomito. Sono recenti l'operationi scandalose commesse sotto il mio predecessore, e contro li suoi ufficiali") (15).

Vitturi comunicava al Senato che non era servito "il bando" contro i disobbedienti promulgato dal giudice delegato di Udine; anzi, avevano replicato le colpe. Crisi dunque dello Stato e spinte sediziose, mentre la stessa città di Belluno era "aggravatissima di debiti". Le riscossioni camminavano così lente che i titolari degli uffici languivano aspettando "le loro mercedi", per non parlare dei creditori esterni (16).

Le difficoltà si manifestavano anche tra Regole confinanti, specie tra Tisoi e Bolzano, ma, proprio per evitare ruggini e contrapposizioni, le Regole di Tisoi e di Bolzano, tra le quali c'erano mescolanze parentali, avevano trovato un accordo.

Merita un cenno, a questo proposito, l'accordo stretto alcuni anni prima tra le due Regole. E' ancora il notaio Antonio Scolari a registrare la fine dei dissidi l'8 dicembre 1685, a Belluno. La questione riguardava i danni inferti ai possedimenti agricoli privati. Così l'atto notarile:

1) Che per danni venissero fatti nelli lochi et beni sotto la Regola di Bolzan di ragione delli abitanti nella Regola di Tisoi alcuno non possa mai passar per via di querella, ma sijno obligati riferire al meriga di Bolzan et deva esso meriga ricever sopra la sua Regola tal rellatione delli danni li saranno ricercati, et non trovando li danadori in quel caso possa andar dalli possessori esso mariga in Tisoi, et quelli che saranno pro tempore a dar il giuramento alli possessori suddetti cioè li savi di casa, quali devano giurare per loro et d'altri suoi di casa di non haver loro fatto né haver visto alcuno ad inferire li danni che dalli marici pro tempore li saranno ricercati, et siano obligati li detti possessori di prestar il giuramento come sopra, et il mariga, o marici di Bolzan che di tempo in tempo saranno, habbino tempo giorni otto a ritrovar li danadori delli danni, che li saranno ricercati da

possessori sotto la sua Regola abitanti in Tisoi, et convenendo al meriga o marici di Bolzan andar dalli possessori in Tisoi suddetti a ricercarli il giuramento come sopra, ancor essi habbino giorni otto di tempo a dar il giuramento ricercatoli [...]. 2) Che rivisando alcuno delli possessori de beni sotto Bolzan abitanti in Tisoi di prestar il giuramento, che li venirà ricercato, possa all'ora il meriga di Bolzan annottarlo per il danadore de dani ricercati. 3) Che se il meriga o marici de Bolzan ritroveranno li danadori de danni, che saranno pretesi da possessori de beni sotto la sua Regola abitanti in Tisoi, sijno obligati essi possessori ricever il danador o danadori senza pretender altro dalla Regola. 4) Che mentre dal meriga o merici suddetti doppo ricercato il giuramento sì da Regolieri di Bolzan come da possessori in Tisoi di danni venirano ricercati di volta in volta, non trovando li danadori, non possa mai quelli di Tisoi possessori ut supra pretender altro dalla Regola se non che le sij pagato il danno da esser stimato da due periti che dovranno esser elletti uno per parte et pagato questo la stima. 5) Che venendo inferiti danni nelli beni della Regola di Bolzan dalli animali della Regola di Tisoi possessori di beni sotto essa Regola di Bolzan, non possa la Regola stessa querellar, ma possa pretender il pagamento delli danni da esser giudicati di volta in volta da stimatori da ellegersi come nell'altro capitolo 4, et questo mentre che li beni o communi saranno stropati con buoni o sufficienti stroppi. 6) Che se fosse alcuno delli particolari di Bolzan che possedessero beni sotto la Regola di Tisoi doverà esser praticato l'ordine contenuto nel primo capitolo, che così promettendo le parti suddette per nome loro e di chi rapresentano, osservar le cose predette in tutte le sue parti, né mai in alcun tempo per sé, heredi né successori contrafar né contravenir, sotto reciproca obligatione de beni loro presenti et venturi. Laus Deo. Antonio Scolari scrisse et publicò (17).

Come si vede dal testo, si voleva evitare che le occasioni di contrasto si allargassero per diventare materia di pubblici ufficiali, andando incontro a gravi discapiti; alla fine, tutte le famiglie della comunità sarebbero state costrette a pagare (perdita di tempo, spese di viaggi, di bolli per ricorsi e controricorsi, di avvocati, di notai, di esperti di stime).

Il testo sopra ritagliato mostra altresì che il giuramento era un impegno solenne per ricercare la verità, responsabilizzare i vicini ed individuare i colpevoli.

Questa è la cornice dentro la quale si collocano le norme destinate alla gestione comunitaria di Bolzano, Gioz e Conzago.

Il contenuto della “carta”.

Non ritengo ci si debba soffermare troppo sul contenuto della “carta di Regola”: il testo è pubblicato nella sua interezza nell'appendice documentaria. Esso è simile ad altri “statuti rurali” della zona già pubblicati. Sono note le cariche dei “meriga” (i “maggiori”, principali rappresentanti dei tre paesi e dei loro “colmelli”), dei “saltari” (con il compito di stimare eventuali danni, una specie di “guardie rurali” che aiutavano i meriga), dei “giurati” (due per comunicare con gli stessi regolieri e due “ai malefici”, con l'obbligo di consegnare le eventuali denunce alla Cancelleria pretoria) (18).

Una particolarità da evidenziare riguarda il procedimento per assegnare le cariche. Per i saltari delle tre ville si parla di “rotolo”, cioè di rotazione tra le famiglie di

Bolzano, Gioz e Conzago; la carica sarebbe durata un anno, al termine del quale i saltari sarebbero automaticamente diventati meriga.

Questi “ufficiali” di Regola dovevano tra l’altro rendersi responsabili della salvaguardia del territorio e dello stare “assieme” lavorandolo con rispetto reciproco. Ecco allora i capitoli sullo sfruttamento dei boschi (i lotti dati a “sorte” e regolati secondo modalità temporali) e sulla tenuta delle strade eventualmente da sistemare da parte dei regolieri più abili ed “a piovego”, cioè sostanzialmente come opera gratuita. Ecco anche le norme sulla pulizia pubblica; fra l’altro era penalizzato chi non avesse fatto distinzione tra fontane dove lavare i panni e quelle destinate agli animali da abbeverare.

Siccome la zona era ricca di pietre che potevano essere sfruttate utilmente, c’è un capitolo che contempla il loro uso, permesso per le famiglie regoliere, ma vietato per gli estranei. Era insomma anche questa una risorsa da far valere per la comunità. Esse servivano per costruire “scalini”, “laste” (cioè strati sottili impiegati anche come copertura del tetto) ed inoltre c’erano le pietre “da fabrica” (atte a costruire edifici, ed usate poi anche pietre molari) (19).

Spazio “chiuso ed aperto” verso gli altri: è un tema ricorrente per i “corpi organizzati” d’antico regime. Il ricco possidente, che talvolta anticipa denaro e mantiene i coloni nella Regola, sfugge a considerazioni del genere, ma il “forestiero” che intende mettere il suo “fuoco” dentro la comunità è un’altra cosa. L’estraneo può dare origine ad incomprensioni, ma la sua presenza è sentita anche come ingiusta nei confronti di chi assieme aveva pagato per le terre comuni, aveva conservato in ordine a proprie spese e fatiche chiesa, strade, boschi e così via. Nel XVIII secolo esisteva una maggiore mobilità delle famiglie e quindi la Regola poteva anche essere “aperta”, bastava che pagassero un tot fisso per il loro inserimento (capp. 10 e 11). D’altronde, se una famiglia regoliera lasciava la zona per trasferirsi altrove avrebbe perso i suoi diritti anche sulle “sorti” di prati e boschi.

La quota d’ingresso per ogni nuovo capofamiglia in Regola era di lire 24 e soldi 16; non era pochissimo, ma certo proporzionato ai 480 ducati che erano costati i beni comunali acquisiti nel 1699. Per un minimo di orientamento, anche se grossolano, si può dire che in quegli anni una stanza di una casa del vicino paese di Tisoì era stata stimata 62 lire (20).

A che non fossero troppo numerose le convocazioni plenarie dei capifamiglia, specie in estate quando più intensa era l’attività nei campi, i merighi si facevano aiutare dai “deputati”, figure di minore spicco, una specie di consiglieri che potevano decidere assieme ai merighi su questioni meno importanti relative alla Regola.



(Case di Bolzano inizio 900)

L'esclusione dalle cariche è per gli uomini al di sotto di 18 e al di sopra di 60 anni, nonché per tutte le donne. Peraltro, in alcune località del Bellunese in caso di vedove con figli minori, esse avrebbero potuto rappresentare il "fuoco" (la famiglia). Un'altra esclusione: gli uomini che servivano per l'armata veneziana od erano con le "cernide" locali (21).

Per la riunione della Regola (una specie di consiglio deliberativo dei capifamiglia dove si prendevano decisioni tramite votazione) c'erano norme di comportamento che sollecitavano i partecipanti alla tolleranza ed al rispetto reciproco; mi pare che ciò debba essere sottolineato anche per i suoi risvolti umani e sociali. Non bestemmiare, aspettare il proprio turno per parlare, non offendere, rispetto per i meriga ed i saltari, e così via.

Per le sedute più importanti, durante le quali c'era da impegnarsi sulle spese cospicue, occorreva non solo la presenza dei due terzi dei capifamiglia, ma anche il

voto qualificato dei due terzi dei presenti. In altri casi sarebbe bastata la maggioranza dei voti dei presenti.

Un altro documento sulla Regola di Bolzano conferma la tradizionale assemblea dei capifamiglia e l'importanza del voto, che poteva anche contestare l'operato dei "deputati". E' un atto firmato dal notaio Scolari il 4 luglio 1688 nella "villa di Bolzan" per derimere una controversia con un privato. La questione era stata discussa a Venezia nel giugno precedente dai "deputati" Gregorio da Gioz e Martin de Martin. Essi avevano accettato il contenuto della sentenza presa dalle magistrature di Venezia, salvo l'avallo della Regola. I capifamiglia furono chiamati "al locho solito" comandati "legittimamente dalli marici" e lì si discusse a lungo. Quanto i "deputati" avevano creduto giusto di assecondare trovò la netta opposizione degli altri capifamiglia. Dal rogito scritto dal notaio che aveva personalmente assistito alla seduta:

Alla fine fu posta parte che la medesima sententia o resti confermata in tutte le sue parti, overo annullata in tutte le sue parti con la ballotatione del maggior numero di balle, et quelli che intenderano che sij confermata doverano poner li loro votti nel bossolo rosso, et quelli che pretenderano che sij annullata nel bossolo bianco. La qual parte ballotata non furono ritrovate nel bossolo rosso alcuna balla et nel bossolo bianco balle n.º trenta otto n.º 38, onde stante il maggior numero de balle ritrovate nel bossolo bianco resta annullata la sententia 17 Giugno 1688 (22).

Risulta dunque che l'assemblea regoliera non fosse un incontro scontato, privo di discussioni e d'imprevisti. E ciò anche perché le famiglie regoliere avevano diversificato interessi e proprietà personali.

Bolzano apparteneva ad una struttura più ampia, e cioè la Sindacaria di Pedemonte, uno dei dieci comparti amministrativi che costituivano il Territorio Basso (o del Piano) del distretto di Belluno, e comprendeva più Regole. La Sindacaria, o la Pieve, era in grado di nominare legalmente dei "sindaci", cioè procuratori incaricati di seguire le cause in corso e difendere i diritti collettivi. Pedemonte confinava con la Sindacaria dell'Oltrardo (ad est) e con quella di Mier (a sud). La "carta di Regola" di Bolzano prevedeva l'eventualità di riunioni allargate, appunto di Sindacaria. Per evitare fin dall'inizio le conflittualità con i vicini, si prevede un invito esteso ai rappresentanti delle Regole confinanti. Come s'è detto, erano soprattutto i regolieri di Tisoì che dovevano essere contattati per non incorrere poi in controversie, riguardanti fra l'altro i confini che erano definiti nelle ultime righe della "carta".

Per seguire cause specifiche od ottenere qualcosa d'importante dalle magistrature esterne, la Regola nominava alcuni uomini tra i più abili, che assumevano anch'essi l'appellativo di "deputati" o "patroni" o "procuratori". Un esempio riguarda la nomina di alcuni di loro che, nel 1710, avevano avuto l'incarico di portarsi a Venezia per perorare la causa dei beni comunali: c'era la volontà di acquistare nuove terre per tenerle e goderle in comune. Probabilmente ai regolieri, forse soprattutto a coloro che avevano più carico di bestiame, l'acquisto di beni comunali nel 1699 era andato a genio. Va qui inserito il brano di un documento che di per sé spiega la natura degli incarichi temporanei che si davano a queste persone. Si tratta stavolta del notaio Benedetto Alchini che il 28 gennaio 1710 rogò il seguente atto:

Ridotta la Regola delle ville di Bolzan, Conzago e Gioz, et considerata la necessità che tiene la Regola stessa di preservarsi nel godimento di Beni Communalì, che li sono stati concessi dalla pubblica paterna Charità per uso di legne e per pascolo de proprij animali, fu doppo varij discorsi mandata parte: Che restino eletti e creati per Deputati e Procuratori di questo Commune messer Dorigo da Riz e ser Simon da Zannon, in commissione de quali sia il portarsi alla Dominante quanto prima per proveder all'effetto suddetto con far tutti gli atti e ricorsi che saranno proprij e bisognevoli avanti qualunque Ill.mo et Ecc.mo Ufficio, Corte, Magistrato et Consiglio, et etiam a piedi di Sua Serenità occorrendo. Con facultà ancora di poter acquistar per nome di Regola tutti quelli Communalì di Publici Sovrani Decreti fossero vendibili e di poter far ogn'altro passo necessario al fine suddetto, etiam di sostituir altri Procuratori con simile o limitata autorità et in somma con pieno e generale mandato. Potendo ancora detti Procuratori proveder del denaro occorrente per le cose suddette, da rimettersi e restituirsi poi col getto de comparti giusto l'ordinario et ciò servatis servandis" (23).

Un'ultima nota. La devozione religiosa faceva parte integrante di questo mondo che intendeva assicurare una vita di relazione priva di aggressività e di scontri; una vita di per sé gravosa in montagna, come più tardi l'emigrazione di massa metterà in evidenza (nell'Ottocento, l'emigrazione temporanea bellunese oltre i confini dello Stato fu percentualmente più alta rispetto a quella già rilevante della provincia di Udine).

La chiesa era un altro centro d'identità e d'incontro comunitario. Inoltre la "scuola" di S. Maria, "governata" da gastaldi oltre che da un massaro, era il "luogo solito" dove i regolieri di Bolzano si radunavano, come si legge dalla stessa "carta di Regola". Una serie di santi patroni punteggiava i momenti di necessario "riposo" e di preghiera, a cui ci dovevano richiamare anche gli estranei se in quei giorni stavano dentro i confini della Regola (era impedito "far opere servili, meccaniche o manoalli di sorte veruna con le persone, con carri et animali". I disobbedienti avrebbero pagato multa che sarebbe andata alla Chiesa parrocchiale (24).

Conclusion

Solo qualche abitante di Bolzano Bellunese ha seguito le vicende della Regola. Man mano che è passato il tempo e a causa dell'emigrazione la memoria sulle sue vicende è andata perduta. Anche sugli ottanta campi acquistati anche dai regolieri è calato il silenzio. Forse una pietra sopra questa proprietà è stata messa nel 1889, tramite un decisione presa dagli eredi dell'acquisto del 1699 o loro subentranti, cioè Calbo Crotta, Dartora (successore dei diritti di Pagani Corte), Navasa e Migliorini, nonché i capi frazione (gli ex mariga). Il documento, che si riporta in appendice, è stato reperito e conservato da Roberto de Moliner, ed è relativo ad una pratica edilizia trattata dal Comune di Belluno. Esso apparteneva all'amministrazione della famiglia Calbo Crotta (25).

Quanto alla riproduzione dei testi di origine notarile, si è sostanzialmente mantenuta la grafia introducendo pochi ritocchi sulla punteggiatura e qualche parola, solo per rendere più scorrevole la lettura del documento originale.

Note

- 1) Mauro Nequirito, *Le carte di Regola delle Comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, presentazione di Cesare Mozzarelli, Arcari, Mantova, 1988. Il saggio mi è stato segnalato da Paolo Conte.
- 2) Di Furio Bianco segnalò *Carnia XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Biblioteca dell'immagine, Udine, 1985 e *Forestali, mercanti di legname e boschi pubblici*, scritto assieme ad Antonio Lazzarini, Forum, Udine, 2003; Mauro Ambrosoli, Furio Bianco, *Comunità e questioni di confini nell'Italia settentrionale (XVI-XIX secoli)*, Angeli, Milano, 2007; Katia Occhi, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea di Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna, 2006; Gigi Corazzol, *Carbone e livelli francabili nella Pieve di Lavazzo (1619-1640)*, in Andrea Gardi, Michael Knapton, Flavio Rurale (a cura), *Montagna e pianura. Scambi e interazione nell'area padana in età moderna*, Forum, Udine, 2001, pp. 39-48. Cfr. anche Giovanni Luigi Fontana, Andrea Leonardi, Luigi Trezzi (a cura), *Mobilità imprenditoriale e del lavoro nelle Alpi in età moderna e contemporanea*, Cuesp, Milano, 1998.
- 3) Cfr. Enrico Bacchetti (a cura), *Statuti di Belluno del 1392 nella trascrizione in età veneziana*, Viella, Roma, 2002; e *Belluno. Statuti del 1392, testi scelti, tradotti e annotati da Enrico Bacchetti*, presentazione di Gherardo Ortalli, Quaderno del Corpus Statutario delle Venezie, Viella, Roma, 2005. Per le magistrature veneziane collegate alle ricerche locali cfr. fra tanti saggi il recente lavoro di Claudio Povolo, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secc. XV-XVIII)*, Viella, Roma, 2006.
- 4) Cfr. Danilo Zardin, *Corpi, "fraternità", mestieri: intrecci e parentele nella 'costituzione' di base della società europea. Alcune premesse*, in Danilo Zardin (a cura), *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea*, Bulzoni, Roma, 1998, pp. 9-10. Il tema va incrociato con gli studi sulla famiglia in epoca veneziana, che in modo innovativo era stato trattato ancora a metà degli anni '80 in una rivista che ebbe tuttavia breve vita; mi riferisco ad "Annali Veneti. Società cultura istituzioni", diretta da Claudio Povolo (i due numeri usciti portano la data del 1984 e 1985).
- 5) Sulla materia cfr. ora Elisa Tomasella, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, IBRSC, Belluno, 2000.
- 6) Mi scuso ma devo ancora citare il mio ormai vecchio lavoro *Le comunità rurali bellunesi. Secoli XV e XVI*, prefazione di Giorgio Chittolini, Tarantola, Belluno, 1979, dove sono raccolte circa venti documenti relativi alle Regole.
- 7) Le buste di Benedetto Alchini conservate nell'Archivio dello Stato di Belluno (ASB) sono numerate progressivamente dal 3 al 7; molti sono gli atti sciolti, raccolti in fascicoli. Nel catalogo d'archivio è segnato Alchini, ma in certi atti si firmava anche Alchino.
- 8) Un confronto si potrebbe fare con lo statuto rurale del paese vicino a Bolzano Bellunese, e cioè Tiso, documento già edito nelle *Comunità rurali bellunesi*, pp. 165-176, la cui prima redazione è del 1410, confermata nel 1567, con aggiunte del 1607. Anche per la vicina Regola di Vezzano, Travazoi e Mussoi esistono tracce di capitoli regolieri, risalenti al 1396, e così dicasi per Libano, Barp e Bolago, che facevano allora parte della Sindacaria di Pedemonte; *ibidem*, pp. 156-157, 275-277. Nell'ultimo quarto del '770 così Lucio Doglioni scriveva: "Il Pedemonte è quel tratto di Paese, in cui si trovano le Cappellanie, o sia Parrocchie di Libano, di Tisojo e di Bolzano, di collazione capitolare"; cfr. il suo volume *Notizie della Città di Belluno e sua provincia*, ed. Tissi, Belluno, 1816, rist. anastatica L'Archivio, Bologna, 1972, p. 55.
- 9) Si tratta del Territorio delle dieci Pievi del Piano del distretto bellunese. La struttura si giovava anche di una propria cancelleria. Sul Territorio cfr. Roberto Bragaglia, *Il Corpo territoriale bellunese nel '500-'600*, in "Studi Veneziani", n. s., XLV (2003), pp. 43-90; ID., *Istituzioni territoriali collettive. Il Territorio del Piano in Val Belluna tra '500 e '600*, in "Dolomiti", 1 (2003), pp. 7-18. Sulle rappresentanze locali cfr. anche J. Mathieu, *Storia delle Alpi 1500-1900. Ambiente, sviluppo e società*, Bellinzona, 2000. Si ha notizia di un sindacato delle Regole di Pedemonte tenutosi attorno alla metà del '500. Si trattava di una lite che riguardava l'intero

Territorio del Piano, tranne Lavazzo, in uno scontro con gli esponenti della scuola dell'arte della lana di Belluno. La Sindacaria di Pedemonte si mosse anche nel 1547 e nel 1558 per creare suoi procuratori impegnati a fare l'interesse delle Regole che la componevano; cfr. ASB, notaio Giovanni Battista Rudio, b. 6177, ff. 495-497.

10) Ottanta campi alla misura bellunese erano circa 30 ettari. Il ducato d'argento valeva 6 lire e 4 piccoli (la lira contava 20 soldi); quindi il costo dei campi era di circa 3.000 lire (100 lire l'ettaro; per l'uso che ci si proponeva di fare, si trattava soprattutto di pascoli).

11) I Navasa erano nobili bellunesi, mentre i Crotta avevano inizialmente fatto fortuna ad Agordo. Cfr. Orietta Ceiner, *Eminentissimi agordini del Seicento: le prime due generazioni dei Crotta*, Neri Pozza, Vicenza, 1985. I Navasa avevano prestato soldi anche alla Regola di Tisoi, dove avevano terre con coloni.

12) Una delle maggiori entrate del distretto bellunese era relativa all'allevamento del bestiame.

13) Si tratta di un documento del 13 febbraio 1700 firmato da Alessandro Crotta, Felice Navasa e dai deputati della Regola Simon de Zanon e Antonio de Pellegrin. Il notaio Antonio Scolari, trascritto il 12 febbraio 1890 dal notaio Giuseppe Chiarelli. C'è da aggiungere che i Crotta ed i Navasa, pochi anni prima dell'investimento nella Regola di Bolzano, avevano fatto altrettanto nelle pertinenze della Regola di Tisoi; cfr. Archivio storico del Comune di Belluno (ASCB), Beni comunali, b. 1548. Il documento originale è trascritto nell'Appendice documentaria.

14) Cfr. *Relazioni dei Rettori veneti. II. Podestaria e Capitaniato di Belluno. Podestaria e Capitaniato di Feltre*, Giuffrè, Milano, 1974.

15) E ancora: "Debole di forze la carica, non ha braccio tanto robusto, che possa abbattere l'ostinazione, supplicai con questo solo motivo qualche numero di militia, e l'Eccelso Senato benignamente ne dispose gl'ordini, ma ho dovuto tollerare di non vederli effettuati. Dagl'officiali di Corte, che conduce il reggimento poco si può sperare, perché di basso numero, e quel ch'è peggio, di poca fede, ma massime si tratti d'essequire contro persone di qualche riguardo, de quali, temono l'auttorità, o sono comperati con regali"; cfr. *Relazioni dei Rettori*, p. 166. Il rettore precedente a Vitturi era stato Federico Priuli.

16) Vitturi relazionò anche sulla scarsità di prodotti agricoli nel Bellunese e sulla conduzione del Fondaco delle biade: "Fu eretto da molto tempo un Fontico de formenti, grani, minuti, farine, et oglio. Il fine fu religiosissimo, e caritatevole, perché non producendo il paese poco meno che tutto montuoso, biade sufficienti, per alimentare la sua popolosa numeratione, da questo deposito potesse sempre ripararsi la mancanza naturale, e provvedere al bisogno, non tanto della Città che del territorio. Non è, o non dovrebbe essere sprezzabile il suo fondo, anzi andarsi sempre augmentando, perché nel pagamento, o restitutione della robba ricevuta, corre l'aggravio a debitori di soldi sei per ogni staro a benefittio del Fontico, dalla qual utilità dettrate le spese de ministri, che vi presciedono, il sopravanzo deve andar in augmento del capitale. Non ho coraggio d'affermare, che vi sij tutto quello, che dovrebbe esservi d'effettivo, o in denaro in cassa, o in proviggioni in Fontico. Posso ben senza esitanza dire, che moltissimi sono li debitori, e non tutti tanto sicuri, che non vi sij giusta raggione di temere, che qualche parte, o sia a quest'hora fallita, o sia per fallir in discapito del Fontico, e diminutione rilevante del suo capitale. Mi conviene parlare con frase generica, perché a maggior, e più chiara spiegatione non posso avanzarmi per il mal'ordine, et oscurità, con cui è tenuta la scrittura da chi ha havuto, et ha il maneggio, tanto delle biade, che dell'oglio, in modo che senza lungo, e diligissimo esame, et accurata revisione di persone perite in simili matterie sarà sempre, se non impossibile, difficilissimo certamente dilucidare ciò, che giace hora involto, non so se per ignoranza, o per qualche altro malizioso fine, nella maggior confusione" (p. 167). La ribellione degli agordini (che facevano parte del distretto di Belluno, ma avevano propri statuti ed un proprio capitano investito d'autorità dal Consiglio maggiore di Belluno).

17) Cfr. ASB, Antonio Scolari, b. 6581, ff. 30-31v.

18) Tra gli incarichi di Regola c'era anche quello di prendere nota delle deliberazioni, per cui esisteva uno "scrivano". E' da ricordare anche un'altra figura che ogni tanto ricorre nei documenti dell'epoca, non però relativo alle Regole, ma ad una tradizione ricorrente nella regione. Si tratta

dell'arbitrato: le parti in lite davano mandato ad una o più persone che avrebbero giudicato in modo amichevole. Un caso del genere è registrato il 2 agosto 1485. Tre soci conduttori di pecore al pascolo in Cadore - Martin di Bolzano, Matteo di Faverga ("Fabrigha") e Giacomo Bortoli di Sossai - nominarono Andrea Gasparini di Salce e Cescon di Castoi come "arbitrj arbitratore et amicabile compositore et comunes amici". Furono ascoltati diversi testimoni e, dopo "diligente considerazione", fu pronunciata la sentenza che metteva in relazione i costi dell'affitto dei monti pascolivi con il numero delle pecore di cui erano responsabili; cfr. ASB, Giovanni Tison, b. 6883, f. 4v.

19) Nel 1886 le cave di pietre molari in esercizio a Bolzano erano nove; 9 erano anche gli escavatori, 18 gli scalpellini e ancora 9 i manovali; cfr. Francesco Comba (a cura), *L'industria bellunese nei periodici locali*, Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, Quaderni Documentare il Lavoro, Castaldi, Feltre, 1997, p. 93.

20) "Adi 4 Novembre 1695 in Belluno in Palazzo Pretorio. Compare avanti l'Ill.mo Ecc.mo Tomaso Marcello, Podestà e Capitano, madonna Bortola moglie di Bortolo de Michiel q. Piero, et espose ritrovarsi in carceri detto suo marito dalle quali non può uscire se prima non paga le spese come è stato condannato in solidum con essa esponente, pure all'ora obligata; né sapendo in qual modo ritrovar denaro per farlo uscir da esse prigioni se non con vendere o al Sig. Cancelliere o altre persone una casa in villa di Tisoì assegnatali per sua dote, fece riverentemente instantia fosse decretato possa essa don(n)a come di ragione dotale alienare una camera di essa casa in pagamento di dette spese per l'effetto suddetto". Il rettore accolse la supplica e decretò a favore della moglie. La stanza fu venduta per £ 62, secondo la stima ch'era stata già fatta da esperti; il debito di marito e moglie era tuttavia maggiore. Cfr. ASB, notaio Antonio Scolari, b. 6584, ff. 143-144. Una vendita del 3 marzo 1737 riguarda un altro pezzo di casa, stavolta proprio a Bolzano Bellunese, di proprietà di Piero de Martin. Questi vendette una "caneva" con un "camerin" a piano terra e un "portico d'avanti", con canna e muro della nappa. Secondo la stima di un perito il tutto era stato valutato 236 lire e 16 soldi; cfr. ASB, notaio Francesco Croce, b. 2413, f. 20.

21) Fra gli atti del notaio Alchini ce n'è uno del 15 novembre 1706, che riguarda l'argomento "cernide", ma è relativo ad un'altra Regola del Bellunese: Cet (Pieve di Castion). Il documento tratta di un prestito di denaro avuto da una persona con un riferimento specifico al "servizio prestato a Sua Serenità" in qualità di "caporale delle Cernide" dallo stesso individuo. Era stato "destinato a tale servizio [...] per sei mesi nell'estrazione" fatta "qui de soldati"; dopo un mese, era stato sostituito da altra persona; cfr. ASB, Benedetto Alchini, b. 6.1, f. 66. Sulle Cernide cfr. anche Serafino De Lorenzo, *Cernide milizie popolari cadarine*, "Comitato Cadore 1848-1998", Magnifica Comunità di Cadore, Pieve di Cadore, 1999.

22) Gli uomini presenti in Regola erano: Iacomo Casal, Martin de Pellegrin, Ivo de Martin, Francesco Fontana, Zuane de Martin, Menego Broi, Iacon Magro, Piero de Michiel, Antonio Muliner, Antonio da Ros, Bortolomeo Mulliner, Michiel Todesco, Gottardo Muliner, Bortolomeo Socher, Danel Stiz, Domenico de Selvestro, Bortolomeo Giozet, Paol de Zanon, Christofol Giozet, Bortolomeo de Zanon, Zuan Schiochet, Iacon da Riz, Piero Conzago, Francesco de Michiel da Suogne, Francesco de Col, Bastian Min, Pollo de Schirada, Piero da Riz, Michiel da Gioz, Battista da Gioz q... Noni, Antonio de Mar(t)in, Bortolomeo de detto, Noni da Gioz, Simon da Gioz, Andrea Giozet, Bastian Palma q. Zanet, Bastian Lorenzet. I due "deputati" si astennero dal voto; cfr. ASB, Antonio Scolari, b. 6581, ff. 78-79v.

23) I voti affermativi dei presenti furono 34, negativi 2. In coda al documento sono aggiunte le seguenti indicazioni del notaio: "Adi suddetto. Comparsi avanti me Nodaro messer Zuane de Martin q. Gerolamo meriga di Bolzan, e ser Giacomo q. Domenico de Moliner da Conzago meriga riferero con questo per nome loro e di Pietro q. Zuanne da Ros altro meriga, esser stata presa in Regola oggi la suddetta Parte, instando essere quella registrata ne miei atti a perpetua memoria, e per farne gl'estratti occorrenti. Presenti il Sig. Gio. Battista q. Sig. Fabricio Pastorin et ser Marco q. Zamaria de Martin da Tisoì testimoni"; cfr. ASB, Benedetto Alchini, b. 5.1, ff. 9-9v.

Carta di Regola di Bolzan, Gioz e Conzago

Notaio Benedetto Alchini, prot. 7.4, ff. 49, 57v-66.

(f. 49)

Lunedì mattina 23 Agosto 1723. Belluno

L'Illustrissimo Sig. Giorgio Premarin Vicario Vice Generale Pretorio dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. Daniel Piero Vitturi per la Serenissima Republica di Venezia Podestà e Capitano di Belluno e sua Giurisdittione, così instando li merighi della Regola di Bolzan, Gioz e Conzago, concesse et ordinò doversi fare et pubblicare il proclama del tenor che segue.

De mandato dell'Ill.mo Sig. Vicario Vice Generale Pretorio di questa città si fa pubblicamente intendere e sapere come li Regolieri della Regola di Bolzan, Gioz e Conzago intendono rinovar e far il suo Instrumento di Regola per essersi smarito l'Instrumento suo antico, statuir provisioni, ordini, capitoli, bandi et far sive poner e dichiarir li loro confini, et tutt'altro operar che sarà di ragione e stimeranno bisognevole e confacente al miglior loro governo; che però se alcuno intende esser presente per qual si voglia suo interesse doverà nel giorno che sarà colla publication di quanto dichiarito, ritrovarsi presente sopra il loco solito delle reduttioni della suddetta Regola per veder esser fatte le cose sudette. Altrimenti l'absenza o negligenza di chi si sia non ostante sarà fatto et operato quanto di sopra per haverne a sortire l'inviolabile sua totale perpetua essecutione, senza admettersi poi qualsivoglia imaginabile contraditione et opposizione di qualunque in contrario, et item.

Belluno, 23 Agosto 1723

Noi Zorzi Premarin Vice Vicario Generale Pretorio.

Smaritosi l'antico Instrumento della Regola di Bolzan, Gioz e Conzago della Sindicaria di Pedemonte, intende la stessa di passar alla rinovatione dell'Instrumento medesimo, e far le provisioni, capitoli, e ordini, bandi, e dichiarar li suoi confini nel modo, che li parerà proprio e sarà di ragione; onde a di lei istanza col presente mandato nostro restano intimate e fatte sapere le cose suddette a tutti e cadauni confinanti delle Regole di Sottocroda, Vezzan (1) e Tisoi et altri, acciocché volendo essere presenti a veder farsi le cose suddette possano e cadauno possa assister et esser presente per qualunque suo interesse; e volendo contradir, ovvero opponer, debbano, e cadauno debba il giorno che dal presentator sarà nominato, ritrovarsi sopra il loco solito delle riduttioni della suddetta Regola, dove sarà D.no Benedetto Alchino Nodaro Publico di questa Città per publicar esso Instrumento. Altrimente l'absenza di chi si sia non ostante sarà publicato e concluso l'Instrumento medesimo con la dichiarazione de confini e stabilmente de statuti et ordini della Regola predetta, et s'averà il tutto per ben e rettamente fatto, e da eseguirsi in tutte le sue parti senz'admettersi poi alcuna qual si voglia immaginabile oppositione e contraditione in contrario sotto qual si voglia escogitabile colore o pretesto [...].

Belluno, 23 Agosto 1723

Vicario Vice Generale Pretorio

Francesco Croce Nodaro all'Officio Redolfi de mandato (2)

(f. 57v)

Rifferisce con giuramento messer Zuanne Fontana q. Francesco (f. 58) haver li giorni passati intimato a sottoscritti personalmente il presente in tutto e per tutto et ad istanza come dentro, con haver a cadauno dichiarato che il giorno della publication da farsi dell'Instrumento sarà domani mattina.

A ser Antonio de Pellegrin q. Michiel giurato attuale della Regola di Sottocroda

A ser Piero Caviola Giurato attuale della Regola di Vezzan

A ser Antonio da Rold q. Iseppo Giurato attuale della Regola di Tisoi


Benedetto Alchino Nodaro (3)

(f. 58v)

Domenica Adì 5 settembre 1723, Belluno

Rifferisco io sottoscritto haver hoggi, premesso il suono della tromba, sotto il Palazzo Pretorio, e poi alla Porta Dogliona (4) con presenza di popolo, fatto e publicato il presente Proclama, dichiarando che dimani mattina in reduttion di Regola di Bolzan sarà operato quanto nel Proclama si contiene, et ciò a chiara et universal intelligenza.

Io Polo Bisato Vice Fante.



(fontana di via F.Bortot)

Nel nome di Christo Nostro amen.

L'anno della sua Natività 1723, inditione prima, giorno di Lunedì, 6 settembre, in casa della Scola di S. Maria di Bolzan posta nella Villa stessa, loco solito di reduttione della Regola di Bolzan, Gioz e Conzago della Sindicaria di Pedemonte, territorio di Belluno. Presenti il Sig. Giovanni Battista Pastorin q. Frabricio, e messer Polo Bisato Vice Fante della Cancelleria Pretoria q. Francesco testimonij.

Derivando dalla mancanza delle leggi le confusioni et i disordini, (f. 59) e bene spesso ancora le discordie con dessionatione delle famiglie e de populi, è venuta in ressolutione la Regola di Bolzan, Gioz e Conzago nello smarimento già successoli dell'Instrumento antico attinente alla direttione delle cose sue e del proprio governo, di riformare e rinovare l'Instrumento stesso.

Ridottisi perciò li capi di famiglia della Regola medesima nel luoco predetto in essecution di mandato 23 Agosto decorso, heri letto et publicato in questo loco in reduttione di Regola, come qui presente riferisce messer Dorigo da Riz scrivano con suo giuramento, con haver dichiarato nell'atto della publicatione che dimattina habbi a seguir la riduttione per l'effetto, come nel mandato stesso; et in essa reduttione fatti diversi discorsi sopra la rinovatione e riforma di detto loro Instrumento, invocato il nome di Dio e de Santi Prottetori loro Pietro e Paolo Apostoli, titolari della loro cura, unanimi e di concorde sentimento facendo li presenti per se stessi come rappresentanti tutta la loro Regola e per nome degl'absenti e successori, hanno firmato, ordinato e statuito le provisioni, ordini, capitoli, statuti, bandi e dichiaration de confini che qui sotto seguono.

1. Che le cariche di Deputati di Regola, merighi, giurati e saltari, pur di Regola, e Sindici di Pieve siano fatte et essercitate sempre et in perpetuo da huomini, esclusi li minori degl'anni disdotto e li maggiori d'anni sessanta, le donne, li soldati attuali et li remieri attuali (5).

2. L'officio de saltari habbi da essercitarsi annualmente et in perpetuo da tre persone, a quali s'aspetterà per via de rotulo, dovendo essere uno del colmello di Bolzan, Col Longo e la Todesca; uno del colmello di Conzago, Suogne, Paloldo, Col e (f. 59v) Schirada; et il terzo colmello di Gioz e Varre (6); et durar debba l'officio loro, consistente nel far le stime de danni, che venissero commessi nelli beni in pertinenze della Regola, per un anno continuo, terminato il quale essi tre saltari succedano in carico de merighi, principiando il dì 22 febraro di cadaun anno in perpetuo (7).

3. Che li merighi durar debbano nel carico per un anno continuo, consistendo il loro officio nel commandar le reddutioni di Regola, proponer e ballottar le Parti; commandar aggiustamenti di stradde; far le sorti de boschi, e beni comunali per legne, et herbe da sega; usar diligenze per scoprir dannadori; far le difese di Regola in caso di querela di danni dati; trovando dannadori, denuntiarli a sollievo della Regola; far comparti sopra li fuoghi per pagar li danni fatti quando non si trovassero li dannadori; maneggiando e rendendo conto degl'effetti di Regola e simili; e

mandando all'ufficio loro siano essi in specialità soggetti a tutti li danni, spese et interessi che patisse o patir potesse la Regola per il loro difetto.

4. Siano parimente tenuti detti merighi riscuotter tutte le condanne che seguiranno sotto il loro carico, et alla fine di quello render conto alla Regola; il che pure sia e s'intenda ancora del resto del loro maneggio; dovendo essi merighi di condanna in condanna che seguirà esser dal scrivano apportati debitori delle condanne medesime.

5. Alla carica di merighi (oltre quanto s'è espresso avanti) incomba l'obbligo all'ingresso della loro carica d'ellegere, cadauno nel proprio colmello, un deputato per uno, che sij libero da ogni altra carica personale, salva alla Regola l'approbatione (f. 60) a bossoli e ballotte di tal elletione. L'ufficio de quali tre deputati durar debba per un anno, e sia d'assistere nel decorso dell'anno stesso alli merighi per le cose ordinarie e di poco momento di ragion della Regola, et ciò a scanso di moltiplicare le reduttioni di quella, che difficilmente seguono, massime nel tempo dell'estate; dichiarandosi però che non possano essi merighi e deputati deliberar cosa alcuna senza la riduzione della Regola in casi et interessi di rilevanza.

6. Che la carica delli due giurati, che si chiamano giurati di Regola, debba correre per via di rotulo annualmente in perpetuo, uno nel colmello di Bolzan e l'altro nelli altri due colmelli, e durar debba per un mese continuo, e da farsi da una persona sola per casa, con incombenza di riscuotter e pagar li comparti di Territorio e Pieve (8), rifuse di Fontico (9), ricever sequestri, accompagnar li ministri nell'occasioni di pignore (10), condurle alla Camera, ordinar reduttioni di Pieve, comandar soldati alle mostre, e simili.

7. Che l'ufficio degl'altri due giurati, che si chiamano giurati di maleficij, sia in perpetuo essercitato da due persone, una del colmello di Bolzan e l'altra degl'altri due colmelli, da correr per via di rotulo, e durar per mesi sedeci continui nel carico con l'obbligo di portar le denuntie tutte occorrenti nelle materie criminali alla Cancelleria Pretoria.

8. Aspettando a questa Regola insolidum con la Regola di Vezzan dar ogni terzo anno il Sindaco per un anno alla Pieve di Pedemonte e stilandosi ab antiquo che questa Regola faccia essercitar da (f. 60v) suoi Regolieri la Sindacaria per mesi otto principiando il primo di settembre e continuando sin tutto aprile di cadaun anno che li tocca, et la Regola di Vezzan la faccia essercitar dalli suoi Regolieri per gl'altri quattro mesi dell'anno medesimo, cioè maggio, zugno, luglio et agosto; sia preso e statuito in conformità dell'inveterata consuetudine che sopra tutti li capi di famiglia della nostra Regola si ripartisca annualmente in perpetuo con egualità il tempo degl'otto mesi per l'essercitio di tal carico, cosiché cadaun dello stessi capi di famiglia faccia il Sindaco in detti 8 mesi per li giorni che li spetteranno secondo il riparto da farsi in reduttion di Regola da merighi col mezzo del scrivano.

9. In casi di dissensioni, risse e questioni criminali tra Regolieri sia di preciso obbligo de merighi e deputati sudetti il procurare sollecitamente e con carità Christiana di

rapacificar le parti in quelli modi e forme che essi merighi e deputati stimeranno convenienti e ragionevoli; e mancando, incorrino li mancanti in pena di L. 24 per cadauno e cadauna mancanza (11).

10. Possedendo questa Regola (oltre quanto si ritrova goder di residuo di publica raggione) (12) un acquisto suo particolare di campi ottanta circa de ben communale sotto le sue pertinenze, che servono ad uso di pascolo de gl'animali (13), sia fermamente stabelito e deliberato, che volendo alcuno de coetero stabilirsi a loco e foco con la sua famiglia et entrar in Regola con haver a compartecipar del godimento e beneficio dell'acquisto privato predetto, debba esborsar alla Regola stessa in mano de suoi merighi lire vintiquattro soldi 16, dico L 24.16, per cadaun capo di famiglia (f. 61).

11. Che venendo de coetero alcuno ad entrar et habitar nella Regola con la sua famiglia, per il primo morto che havesse di quella a sepelirsi nel cemeterio della Chiesa di S. Pietro di Bolzan, siano li superstiti del defunto tenuti et obligati sborsar al massaro della detta Chiesa et a beneficio della medesima lire sei soldi 4 per una volta tanto.

12. Tutti i regolieri capi di famiglia ogni volta, che saranno comandati da merighi, doveranno prontamente ridursi in congregatione di Regola al luoco solito et all'hore prefisse dal commando, et ciò in pena alli mancanti di soldi 10 per cadauno e per cadauna volta.


13. Nelle reduttioni predette non possa alcuno de Regolieri, né ardisca intraprender discorso sopra le materie che veniranno proposte se non haverà prima ottenuta la licenza da merighi, et ottenuta tal licenza doverà con quiete e modestia esponere la propria opinione e sentimento senza interrompere li discorsi de gl'altri e far confusioni, in pena per cadauno e cadauna volta di soldi disnove.

14. Doveranno pure tutti li Regolieri nelle riduttioni predette di portarsi con il debito rispetto l'uno verso l'altro, e spetialmente verso li merighi come superiori, e verso gl'altri che haveran qualche carico, astenendosi sempre dalle minacie, parole ingiuriose e strapazzi, e singolarmente dal proferir bestemmie contro Dio, la Beatissima Vergine e Santi, in pena di soldi 19 per cadauno e cadauna contrafatione, oltre l'altre pene statuite dalle leggi a tali trasgressori, et ad arbitrio della Giustizia.

15. Le parti che saranno in avvenire proposte non siano né s'intendano per deliberate e prese quando non vi siano intervenuti (f. 61v) in reductione li due terzi al meno di tutti li capi di famigli della Regola, e se non haveranno ottenuto li due terzi al meno delli voti de congregati, quando però tali parti concernano materia di gratia o spesa di Regola, perché veramente nell'altre materie si doveran avere per ottenute le parti quando habbino sortito li voti de congregati sopra la mità.

16. Nell'occorrenze d'aggiustar le stradde sia in libertà de merighi il destinar di volta in volta a tali aggiustamenti le persone più habili della Regola, acciò li aggiustamenti

stessi seguano con la dovuta prontezza e nella migliore e più sussistente forma; per il che tutti essi Regolieri doveranno incontrare con la dovuta puntualità li commandi che in tal proposito li saranno dati da merighi medesimi; non dovendo però questi aggravar le famiglie con tali operazioni inegualmente e con differenza l'una dall'altra, et ciò in pena di soldi disnove per cadauno defficiente e per cadauna defficienza.



(Foglio documento originale della carta di Regola)

17. Doveranno dalli merighi in reduttione di Regola esser di tre in tre anni tra Regolieri li boschi communalì divisi in sorti per assegnarsene una sorte per cadaun capo di famiglia, nel qual spatio di tempo potrà cadauno de medesimi in una o più volte del bosco toccatoli farne il taglio, et passati li tre anni tutti quelli che non haveranno tagliato siano e s'intendano immediatamente decaduti dall'jus di poter più tagliare, e s'habbino per ritornate in Regola le parti del bosco in quel stato che si

ritroveranno per haversi a passare alla divisione di nuovo di tutti li boschi tagliati e da tagliarsi per le sorti (f. 62) degl'altri tre anni successivi, et sic toties quoties in perpetuo.

18. Doveranno pure in reduttione di Regola dalli merighi d'anno in anno in perpetuo venir fatte le divisioni e sorti de beni comunali prativi ad uso de feni per distribuirsene una sorte per cadaun capo di famiglia d'essa Regola.

19. Non sia lecito, né possa alcun qual si voglia Regoliero vender, ceder, renontiar, donar et in alcuna qual si sia maniera disponer delle sorti toccateli de boschi e pradi a qual si voglia persona che non sij di Regola, in pena di L. 24 per cadauno e cadauna volta, oltre la nullità et invalidità di qualunque contratto e dispositione che contraria al capitolo presente seguisse; dovendo cadauno de Regolieri in caso di voler in alcun modo privarsi delle sorti che li saran toccate far la prelazione alla Regola e darle alla stessa per il prezzo che da salteri e merighi rimanerà liquidato con loro giuramento in forma.

20. Resti proibito a tutti li Regolieri il poter nel pascolar con bestiami li beni comunali, estendersi nelle sorti de pradi a herba toccate a gl'altri, in pena di soldi 19 per cadauno e cadauna volta, oltre l'emenda de danni a danneggiati.

21. Sij parimente proibito per expressum a cadaun Regoliero in perpetuo ricever sotto qual si voglia imaginabile colore o pretesto animali forestieri (intendendosi per forestieri tutti quelli che non sono della Regola, ovver de particolari di quella) a pascolo nelle ragioni così proprie della Regola, come comunali date in godimento alla medesima, et ciò in pena di L. 24 per cadauno e cadauna volta, e di soggiacere al pagamento di tutti li danni che per detta causa seguissero, da stimarsi da saltari; qual pena e danni, tutto che (f. 62v) pagati, possano dalla Regola non ostante esser fatti levar li animali che fossero stati introdotti a pascolar nelle proprie e pubbliche ragioni in contravention del capitolo presente.

22. Parimente resti proibito sempre et in perpetuo a Regolieri il vender, dar, donar e disponer pietre da scalini, laste et altre pietre da fabrica di qualunque sorte (robba remenga che si ritrova sparsa nelli luoghi in pertinenze d'essa Regola) a persone fuori di Regola, in pena di soldi 20 per cadaun carro (14) et maggiori ad arbitrio de merighi. Potendo cadaun de Regolieri volersene sempre per il domestico suo bisogno, e non di vantaggio, né altrimenti.

23. Così pure sij e s'intenda proibito per sempre et in perpetuo a cadauno dei Regolieri il tagliar legne di qual si voglia sorte, e così far foglia per alimento d'animali nelli boschi banditi (15), in pena di L 2 per cadauna contraffation e cadauna volta, oltra la perdita della robba tagliata, over esser tenuti al pagamento del valor di quella.

24. Sarà parimente vietato et proibito a chi si sia de Regolieri tagliar dal piede arbori fruttiferi di qual si voglia sorte, e così da dassa (16), nelli beni così particolari della Regola come comunali, et ciò in pena di L 10 per cadauno e cadauna

contraffattione, oltre la perdita della roba tagliata o del valor di quella a stima de salteri.

25. Non possa alcuno de Regolieri sotto qualsivoglia colore o pretesto in tempo veruno cavar e spiantar bosco e piantini di sorte per disponerli a chi si sia fuori di Regola senza la previa et espressa licenza della medesima, e contrafacendo s'intendano li contraffattori incorsi in pena di L 1 per cadauno e cadauna (f. 63) volta, oltre il dover pagar a stima de saltari il valor della roba cavata e spiantata.

26. Resti sempre et in perpetuo prohibito a tutti et cadauni Regolieri e non Regolieri il far herba et altri danni di qualsivoglia sorte nelli beni de particolari, in pena di soldi 20 per cadauno, e per cadauna contraffattione, oltre l'emenda de danni alli danneggiati.

27. Che alcuno de Regolieri sempre et in perpetuo sia tenuto chiuder e serar con ciese, stroppi o in altra maniera sufficiente li proprij beni confinanti con le stradde o con li communi, e nelli siti soliti stropparsi; altrimenti in caso de danni non possa mai proponer querella per li medesimi, e meno pretenderne l'emenda anco per via civile. Dovendo la sufficienza o l'insufficienza de stroppi esser sempre et in ogni caso e tempo giudicata da saltari.

28. Partendo alcuno de Regolieri dalla Regola et altrove trasferendosi con la sua famiglia ad habitare, habbi termine di mese uno doppo la sua partenza a tagliar il bosco che li fosse toccato in sorte nella divisione de boschi; qual termine passato li resti de coetero vietato il poter più tagliar, ma tagliato o non tagliato s'intenda decaduto quello che sarà partito dalla Regola dall'attione e ragione di poter più poner mano nel bosco stesso, et quello s'intenda immediate ritornato in Regola nello stato che si ritroverà.

29. Che sij sempre prohibito il poter nettar e lavar drappi et introdur immondizie di qual si sia sorte nelli brenti delle fontane (17) destinati et inservienti al beverar de li bestiami; dovendo esser lavati li drappi nelli brenti solamente a ciò destinati (f. 63v), in pena di soldi 10 per cadauno contrafacente e per cadauna contrafazione.

30. Ogni e qualunque volta li merighi in occasione di danni dati veranno per scoprir li dannadori, come incombe al loro incarico, dar il giuramento a Regolieri, se habbino fatto, sappiano o habbino sentito dire chi habbi fatti li danni; debba cadauno de Regolieri prestar in conformità il giuramento, e ricusando alcuno di prestarlo, siano e s'intendano incorsi in pena di soldi 20 per cadauno e cadauna volta, oltre l'esser tenuti e denuntiati per dannadori con haver a soggiacere alle spese che per tal causa fossero seguite e seguissero, et all'emenda de danni stessi.

31. A richiesta de merighi doveranno li Regolieri tre volte all'anno in perpetuo, cioè la prima nel mese di maggio, la seconda in novembre e l'ultima in febraro avanti l'uscir de merighi stessi di carica, prestar il giuramento se nelli boschi banditi habbino fatto, sappiano, o habbino sentito a dire chi habbi fatto i danni che venissero de coetero fatti; e ricusando alcuno di prestar simil giuramento, incorrino li ricusanti

in pena di soldi 20 per cadauno e cadauna volta, oltre l'esser sottoposti al pagamento de danni a stima delli saltari.

32. Per sostener et acconzar di tempo in tempo le strade secondo il bisogno, doverà il bosco situato sotto di quelle esser sempre et in perpetuo lasciato intatto in larghezza per sotto via alle strade stesse di due passi al meno; laonde ne resta nella più efficace e valida forma proibito perpetuamente il taglio in pena a cadaun contrafattore, e per cadauna contrafattione di L 10, e di risarcir intieramente la Regola di tutte le spese ch'essa per la mancanza di tal bosco dovesse fare nel sostegno et acconzo delle strade in quei siti che il bosco in contravention delle cose premesse (f. 64) fosse stato tagliato. Sopra le strade veramente doverà il bosco esser lasciato in piede sempre et in perpetuo per quella quantità che ordinarà la Regola di tempo in tempo et in quelli siti ch'essa giudicasse pericolosi per il decorso di lavine e di sassi; et ciò in pena a chi contrafarà di L 10 per cadauno et cadauna volta, oltre il risarcimento alla Regola delle spese come sopra.

33. Nelli lavori che avessero a farsi de coetero per occasione di cucinar calcine in pertinenze della Regola, doveranno in perpetuo esser preferiti li Regolieri con il conveniente pagamento delle mercedi; restando sempre escluso ogni altro operario, in pena a contrafattori di soldi 12 per cadauno e per cadauna contrafattione.

34. Impiegando questa Regola molte opere, e facendo molte spese nell'acconzo delle strade, et accadendo che molti per condurre li loro animali in monticatione sopra li monti di Cirvoi et dietro Serva situati in pertinenze d'altre Regole (18), dalle quali vengono affittati, et che hanno le strade per detti loro monti sotto le pertinenze loro, si servono nonostante delle strade di questa Regola sconcertandole nel passaggio, et introducendo con nostro aggravio strade di novo ove non vi sono strade, non solo ma anco gravemente danneggiando con il pascolo nelli comunali, sia e s'intenda de coetero sottoposto il patron di detti animali nel passar per andar in detti monti pagar per cadaun cao di bovini soldi cinque, e per cadaun cao di minuti soldo uno (19), restando libero dal pagar nel ritorno cosa alcuna; in difetto del qual pagamento nell'andata sia in commissione de merighi pro tempore fermar tanti de gl'animali stessi quanti siano (f. 64v) sufficienti al pagamento prelimitato, da esser condotti alla Camera e per tal effetto venduti (20).

35. Non sia lecito in avvenire, né debba alcuno, sia o non sia Regoliero, in pertinenze di questa Regola lavorar né far opere servili, meccaniche o manoalli di sorte veruna con le persone, con carri et animali nelli giorni seguenti festivi per voto in parte, e parte per consuetudine inveterata della Regola, cioè il giorno di S. Macario 2 genaro, il giorno della Cathedra di S. Pietro 22 febraro, il giorno di S. Fiorian 4 maggio, il giorno di S. Felice 14 maggio, tutti li venerdì di maggio, la Vigilia di S. Pietro di zugno, il giorno di S. Pietro in Vincula primo agosto, e la Vigilia di S. Tomaso Apostolo di dicembre; ma debbano esser osservati da tutti indifferentemente come festivi ut supra in perpetuo; et in caso di contrafattione incorrino li contrafattori in pena di soldi 19 applicati alla Chiesa Parrocchiale per cadauno et cadauna contrafattione.

36. Nell'occasioni venture di bisogni si supplicar gratie dalla maestà di Dio con portarsi processionalmente alla visita di qualche Chiesa fuor della Parrocchiale, sia in libertà de Castaldi pro tempore della Parrocchiale stessa d'elegger di tempo in tempo perpetuamente il luogo o Chiesa a cui le processioni debban indrizzarsi e portarsi.

37. Alle pene pecuniarie e condanne tutte espresse ne precedenti capitoli siano et esser debbano sempre soggetti li capi di famiglia per li loro domestici; et tutte esse pene siano e s'intendano aplicate a beneficio commune della Regola, a riserva delle statuite nelli due capitoli 11 e 35, che sono applicate come in quelli a beneficio della Chiesa.

38. Li confini finalmente della Regola sono principiando dal Peron Pianezze (f. 65) e seguitando sino a Col de Mure et Foiac, e passando da Foiac a Rui de Chiemen, et andando per il Rui alla fontana della Pissola, e da qui a Collongo, e da Collongo a Forniga, da Forniga a Colmaor e da Colmaor su per mezzo Talvena sin al spigolo, andando seguendo per detto spigolo su per Castelviero sino alla Busa del monte nominato Pelfo, ove nasce il torrente Ardo, e confina con il monastero della Certosa di Vedana, e seguitando nel venir in giù il torrente dell'Ardo sin al sito del Ponte del Valt, e di lì andando per la strada sino al Scalet della Lasta, et da detto Scalet seguitando sino alla Mortissa, e dalla Mortissa seguendo sin all'Ardo va il confine a terminar col Peron Pianezze ove si principiò la presente descrizione.

Letti e publicati li premissi capitoli per me infrascritto Nodaro ad alta voce et a chiara intelligenza de congregati, fu mandata parte per la loro approbatione come stanno e giaciono, con incombenza a merighi di procurarne a maggior validità de medesimi et per l'intiera perpetua inviolabile loro essecutione et osservanza il decreto, et hebbe balle affermative 32, negative 2 non ostanti, e fu publicata per presa.

Seguono li nomi di tutti li Regolieri, avvertendo che gl'absenti sono appunto scritti per absenti.

ser Simon de Pellegrin figlio di messer Antonio, Amministrador di casa

ser Zuanne de Martin figlio di ser Menego, Amministrador publico di casa

ser Antonio de Martin q. Zuanne

ser Pasqual de Col q. Francesco absente

ser Zuanne de Martin figlio di Giacomo, Negotiator publico di casa (f. 65v)

ser Martin de Martin q. Gabriel

ser Domenico de Broi q. Bortolomeo

ser Antonio de Martin q. Gabriel

ser Antonio de Martin q. Zuanne q. Giacomo

ser Zuane Fontana q. Francesco, meriga

ser Zorzi Todesco q. Michiel

ser Zuanne Todesco q. Michiel

ser Antonio Cesa q. Domenico

ser Zuanne de Moliner q. Domenico

ser Giacomo Stiz q. Lorenzo
ser Piero Fontana q. Zuanne
ser Bortolo Reolon q. Nadal
ser Zuanne da Rold q. Battista
ser Piero Giozzet q. Bolotolomeo
ser Antonio de Moliner q. Domenico
ser Dorigo da Riz q. Piero
ser Jacomo de Moliner q. Domenico
ser Antonio de Zannon q. Domenico
ser Zuanne da Riz q. Piero; meriga
ser Girolamo de Zannon q. Domenico
ser Simon Bolzan q. Bortolomeo
ser Zamaria de Min, publico Negotiator de casa figlio di ser Antonio
ser Antonio de Nard q. Giacomo
ser Menego Conzago q. Simon
ser Antonio da Rold q. Domenico, absente
ser Antonio Cadorin q. Gregol, absente
ser Battista da Gioz q. Nicolò
ser Zuane de Marc q. Antonio
ser Lorenzo Lorenzet q. Bastian, absente
ser Maman Colle q.....(21), absente
ser Paolo Archis q....., meriga (f. 66)
ser Lorenzo Giozzet q.....
ser Bastian Palma q. Zannetto
ser Zuanne de Zannon q. Mattio, absente
ser Piero de Col q. Paulo

Benedetto Alchino Nodaro pregato

Laus Deo. 1723, 11 Settembre, giorno di Sabato, Belluno

L'Ill.mo Giorgio Premarin Vicario Vice Generale Pretorio dell'Ill.mo et Ecc.mo D.o Daniel Pietro Vitturi per la Serenissima Republica di Venetia Podestà e Capitano di Belluno e sua Giurisdittione, intesa e maturamente considerata la serie e continenza (22) del premesso Instrumento per me Nodaro infrascritto lettoli, così instando li merighi della Regola di Bolzan, Gioz e Conzago, pronuntiando previa l'invocatione del nome di Dio, dal quale etc; ha decretato l'Instrumento stesso in tutte e cadaune sue parti come sta e giace per l'intiera inviolabile sua perpetua osservanza et essecutione; interponendo allo stesso et per tale effetto l'auttorità sua, quella del Commune di Belluno et il suo giudicial decreto per esser l'Instrumento medesimo et cose in quello contenute bene e legittimamente fatte.

Note

1) Sottocroda (come Sopracroda) e Vezzano sono località vicine a Bolzano Bellunese.

2) Il notaio Croce rogava anche per il vicario del rettore, così come il notaio Bortolo Ridolfi. I loro protocolli sono conservati nell'ASB.

- 3) A questo punto il notaio Alchini riporta lo stesso documento che aveva già scritto al f. 49. E' stato qui omissso.
- 4) Porta Doiona era l'ingresso principale per la città murata. Il nome deriva dalla famiglia nobile bellunese dei Doglioni.
- 5) Cariche a "rotolo": ogni capofamiglia doveva assumere la carica ruotando secondo la lista dei residenti.
- 6) Il colmello era un'ulteriore suddivisione territoriale e geografica destinata all'uso comune.
- 7) Il 22 febbraio ricorre la festa della Cattedra di S. Pietro ed i regolieri di Bolzano la rispettavano.
- 8) La parte delle spese incontrate dal Territorio e suddivise tra le Pievi.
- 9) Era il Fondaco delle biade di Belluno.
- 10) La pena di 24 lire, piuttosto alta, s'infliggeva per i comportamenti che si ritenevano più colpevoli, fonte di guai per la comunità.
- 11) I beni comunali catasticati dalla Dominante e concessi alle Regole.
- 12) L'allevamento del bestiame e la pastorizia (pecore soprattutto) erano due importanti risorse del distretto di Belluno.
- 13) Non si riesce a leggere bene la parola nell'originale; può essere anche "caso".
- 14) Nella zona di Bolzano c'erano cave di pietra, estratte, lavorate e vendute fino al secolo scorso.
- 15) I boschi potevano essere "banditi" anche per motivi di sicurezza idrogeologica ed ambientale. Sulla materia dei boschi, sempre nella Sindacaria di Pedemonte, si stilarono dei capitoli particolari relativi alle frazioni di Sois e Bes. Essi risalgono al 1550 e meritano di essere riportati nell'appendice documentaria.
- 16) "Dassa": fronte delle conifere, specie degli abeti. Servivano anche per le carbonaie.
- 17) "Brenti": i contenitori d'acqua delle fontane.
- 18) Il Monte Serva domina da nord la città di Belluno. Un tempo era percorso da greggi di buoi e pecore, così come il monte Talvena, territorio della Regola di Bolzano, Gioz e Conzago.
- 19) Bestiame minuto: in particolare ovini e caprini.
- 20) La Camera dei pegni di Belluno.
- 21) Non c'è il nome del padre nel documento originale, e così nelle due righe successive.
- 22) "Serie e continenza": forse da intendersi come la successione dei capitoli della "carta" ed il loro contenuto.



(scorcio San Tomaso)

L'acquisto di beni comunali da parte della Regola di Bolzan (23 settembre 1699).

Notaio Antonio Scolari, prot. 6586, ff. 133-134

1699 8 Febraro Venetia (1).

Furono sotto li 23 settembre 1699 deliberati alla Regola di Bolzan Territorio di Belluno dal Magistrato Ecc.mo de Comunal Campi ottanta de Communal in essa Regola per prezzo de Ducati 480, quali anco sotto li 30 detto (2) sono stati contati in Cassa Publica de dinari proprij del Nobil Homo Sig. Alessandro Crota; e perché dovrebbe la Regola provvedere del dinaro per la dovuta restitutione ad esso N. H. Crota del capitale esborsato, e varie spese notte alle Parti, che rilevano altri Ducati 100; varie proposizioni sono corse tra esso N. H. Crota, gli Ill.mi Sig.ri Dottor Felice e fratelli Navasa, e la Regola stessa non solo ma anco con gl'Huomini da essa Deputati, che saranno sottoscritti, quali per vigor di parte presa 8 Genaro passato tengono l'omnimoda e piena facultà, tutte tendenti a ritrovar modo di far il dinaro senz'aggravio de censi; a fine et effetto che essi Campi 80 indimentamente restino a beneficio commune delli Regolieri, e Compatroni delli terreni situati in essa Regola, quando però tutti concorano a portar l'aggravio della contributione; sono finalmente le Parti suddette devenute alla seguente conventione et accordo.

Che fermo in primo luogo, che li suddetti Campi 80 restino, e restar debbano sempre et in perpetuo a beneficio commune delli predetti Regolieri, e Compatroni delli terreni come sopra per uso di pascolo, come di presente s'attrovano senza poter esser stropati (3), divisi, venduti, livellati (4), permutati, né in alcuna benché minima parte distrati o diminuiti, sotto qual si voglia colore, o pretesto niuno eccettuato, in qual si voglia tempo, per qual si voglia causa, per patto espresso, abenché saranno dagl'infrascritte particolari persone fatti gli esborsi infrascritti, senza di che non sarebbesi stabilita la presente conventione, debbono le Parti suddette cioè il N. H. Crota, Sig.ri Navasa e Regola contribuire all'esborso delle sottoscritte summe, cioè il N. H. Crota dovrà concorrere e contribuire Ducati 100 solamente a riguardo dell'assistenza prestata, esborso del proprio dinaro senz'interesse fatto per l'acquisto, ed abilità a contribuenti fatta. Gl'Ill.mi Navasa per Ducati 200 d'esser esborsati a detto N. H. Crotta (5) entro il termine di mesi tre prossimi venturi, e la Regola per altri Ducati 100 da esser ripartiti sopra cadaun Regoliere, quali Regolieri doveranno farne il pagamento ad esso N. H. Crotta entro il termine d'anno uno, o in contanti, o in tante fatture senza che esso N. H. possa pretender mai alcun censo.

E perché per supplire al capitale e spese vi vogliono altri Ducati 180, convengono che le suddette Parti habbino ad unirsi per obligare gl'Ill.mi Sig.ri Francesco Pagan Corte Canonico, Iseppo Corte e Giovanni Corte q. Martio, compatroni e possessori di terreni posti in essa Regola a concorrer in terzo proportionabilmente cadauno all'esborso delli suddetti restanti Ducati 180, quando voglino il beneficio del pascolo in essi Campi 80 per gli animali loro, e de loro coloni, al qual effetto le doverà esser fatta correr notitia, perché se ne dichiarino nel termine di mesi uno et habbino il

comodo di mesi sei prossimi venturi dal giorno d'hoggi all'esborso stesso, senz'aggravio di prò o censo immaginabile.

Se per caso detti Sig.ri Corte uno o più di loro non volessero concorrere all'esborso, o fatta la dichiarazione d'esser pronti, non l'effettuassero, in ogni uno dei predetti casi restino esclusi dal beneficio con li loro coloni, in modo che non possino in alcun tempo mai loro heredi, e successori e coloni pretender di far pascolare o conseguir utile o beneficio immaginabile da essi Campi 80; obbligandosi in tal caso esso Sig.r Dottor Felice per nome suo e fratelli con l'abilità sopradetta di mesi sei farne esso l'esborso al N. H. Crota, senz'altro aggravio di prò, e questo a fine di veder presservati a beneficio commune de contribuenti sudetti l'uso del pascolo de predetti Campi 80; né possano mai essi Sig.ri Corte, coloni, heredi, e succesori loro esser resi capaci del beneficio del pascolo d'essi Campi 80 in qualunque tempo, se non saranno restituiti e reintegrati alli Sig.ri Navasa li predetti Ducati 180, che s'assumono volontario obbligo come sopra di pagare per essi Sig.ri Corte.

Le pubbliche gravezze di essi beni doveranno esser pagate in perpetuo dalla Regola et esser posti li beni a nome e conditione d'essa Regola per l'effetto stesso.

Della presente ne saranno fatte tre simili, per conservarne una appresso il N.H. Crota, altra per li Sig.ri Navasa, e la terza per la Regola, sottoscritta dalle parti et habbia vigore, come se fosse rogata in atti di Pubblico Nodaro, anzi doverà esser presentata in atti di Publico Nodaro in Belluno, per la sua pontual e perpetua osservanza.

Io Alessandro Crota affermo quanto di sopra.

Io Felice Navasa per nome mio e fratelli affermo ut sopra.

Io Simon de Zanon come deputato affermo come di sopra.

Io Antonio de Pellegrin deputato affermo.

Io Zuane Mattei fui testimone.

Io Zuane Lucchino fui testimone (6).

Note

1) Si tratta della datazione secondo il calendario veneziano, per cui è da leggersi 8 febbraio 1700.

2) Si riferisce al mese di settembre 1699.

3) "Stropati": chiusi da siepi e quindi appropriati da singole famiglie.

4) "Livellati": dati a godere ad estranei e forestieri dietro pagamento.

5) Nell'originale si usa scrivere in modo alterno Crota o Crotta.

6) Il documento testimonia che, a fronte delle difficoltà da parte dei regolieri di trovare denaro per l'acquisto di terre comuni, intervenissero i privati facoltosi che avevano proprietà in quella zona; usufruendo della possibilità offerta alle Regole, essi anticipavano il denaro dell'acquisto e concorrevano poi all'uso comune dei beni consolidando il loro radicamento e il loro prestigio nel territorio. L'accordo fu poi confermato dal rettore de Belluno, Andrea Tiepolo.



Capitoli sui boschi della Regola di Bes e Sois (Pedemonte di Belluno).

ASB, Notarile, Antonio Lippi, prot. 4302, ff. 16-17, 30 aprile 1550.

Il 30 aprile 1550, nella piazza della “villa” di Bes si riunirono i capi famiglia della Regola di Bes e Sois (Sindacaria di Pedemonte). Con loro erano presenti anche Giovanni de Grino e Michele Miari, estranei al gruppo, perché di altro ceto sociale, ma probabilmente interessati per le proprietà che avevano in quel territorio. Analogamente, anche se assenti, si fa il nome di Leonardo Miari, Bartolomeo Cappellari, Paolo de Cesa erede della nobile famiglia dei Doglioni, nonché dei sacristi della Chiesa cattedrale di Belluno. Tra i regolieri convenuti si fa il nome di Simone de Palma, Vittore de Sois, Simone Ceschi di Sois, Cristoforo q. Toffoli di Sois a nome suo e di altri familiari, Filippo Salvatore di Sois, anche per i fratelli, Salvatore di Cugnago (ora Cugnach), Giorgio de Cinni di Salce a nome suo e di Baldassarre Cinni, Giovanni di Sois, Antonio di Bes. Altri regolieri erano assenti, ma ugualmente coinvolti nella decisione che si stava prendendo con promessa solenne e con garanzia di rispondere attraverso i beni di proprietà personale anche per gli eredi. Il testo dei capitoli adottati è il seguente.

“Che sia fatto ogni anno dui mariga dalli soprascritti consorti et sui successori, che habbiano da far la guarda alli ditti boschi, cum premio che se ge daga a una sorte tra tutti doi loro mariga quando sarà da partir essi boschi, con obligation infrascritte, videlicet.

1°. Che siano obligati ditti mariga andar dui volte nella settimana a vedere si sarà sta contraffatto alle provision et ordini infrascritti.

2°. Quando sarà da tenir regola, sia essi consorti per ditti mariga siano obligati chiamar e et far intender a tutti essi consorti se debano congregar per far quello sarà bisogno in essi boschi.

3°. Che debbano et siano obligati scoder da quelli faranno danno et saranno ritrovati a dar danno in essi boschi le condannation et da esser puniti per la rata delle sorte et dati a essi consorti.

4°. Che ditti mariga siano obligati ogni volta che quando ritroveranno qualche uno far danno in essi boschi darli la accusa (?) nella Cancelleria (1) in caso che non volessero rimanir in accordo con loro.

5°. Quando non se ritrovasse chi avesse dato danno in essi boschi siano obligati ditti mariga inquirer et usar ogni diligentia facendo il debito suo per suo sacramento.

6°. Quando che se partirà esse sorte che ditti mariga siano obligati per suo giuramento referir havere fatto il suo offitio legalmente et da homeni da ben, senza rispetto alcuno, et non volendo zurar non possi haver sorte alcuna”.

Qui il testo ha un'interruzione e rimanda al foglio successivo:

7°. Che li mariga, fatte le sorte tra loro, siano obligati andar a veder si se ha lassato 5 legni per sorte da esser visti et approbati per essi mariga.

8°. Che li mariga che sarano de anno in anno non possano esser eletti se non delli consorti.

9°. Che in caso fusseno ritrovati dar danno in essi boschi siano condannati el dopio”.

Nel testo originale ci sono parole depennate ma ben leggibili: “Tenor delle provisioni”; al posto di esse appare un altro titolo: “Statuta et provisiones”, e così l'atto notarile continua:

1°. Chel se habbia da tenir regola do volte all'anno da San Zorzi, et quando si vorà partir el boscho sotto pena de soldi 5 a quelli che non venirà o mandarà in suo loco alla detta regola.

2°. Che essi consorti siano obligati in pena de soldi 19 per legno lassar in essi boschi cinque legni per sorte quando tagliarano esse sorte, videlicet cereseri, talponi et carpeni (2) da esser laudati dalli mariga.

3°. Se si ritrovasse che qualche uno di essi consorti tagliassero o fesseno tagliar per suo conto legni oltra le sorte siano condannati et signati per li mariga alli quali per suo iuramento siano creduti soldi 19 pro legno.

4°. Che alcuno di essi consorti non possano né debbano andar in le ronchade fino de tre anni in 3 anni, sotto pena de soldi 5 per cao gros et caure, et per le piegore sia condannà i pastri in L. 1. sottozasendo i patroni per li pastri (3).

5°. Che ogni volta quando si partirà li boschi si ritrovasse debbitori per le cause soprascritte debbano subito pagar quanto se ritrovassero debbitori in pena de esser privi delle sue sorte nelle qual per quel anno non possino haver attion alcuna.

6°. Che ogni volta qualche uno di essi consorti volesseno vender o quovis modo alienar esse sue sorte, siano obligati quelle offerir a essi consorti, et farle per il pretio potrano haver da altri, et in caso non volesseno comprar esse sorte alhora possino darle a chi li parerà et piacerà.

7°. Che non si possa tagliar roveri in essi boschi senza licentia espressa di essi consorti et partir le legne di quelli tra loro secondo le quantità delle sorte.

8°. Che ogni volta se tenirà la regula tra essi consorti se debba publicar li ordeni presenti acciò si possa zonzer a quello sarà bisogno.

Un estratto di questo documento fu predisposto dal notaio l'8 gennaio 1551 per Pietro de Sois.

Note

- 1) Cancelleria pretoria.
- 2) Ciliegi, pioppi, carpini.
- 3) Bovini, capre, pecore e pastori.



Processo verbale 13 maggio 1889

Allegato

In virtù del contratto 23 Settembre 1699 pel quale venivano deliberati dal Magistrato Eccellentissimo n. Campi Ottanta sotto il titolo di beni allodiali, compresi in mappa di Bolzano, si sono oggi 13 Maggio 1889 riuniti i Signori: Virginio Pagani rappresentante la ditta conte Calbo Crotta, Angelo Dartora successore dei diritti Pagani Corte, e Navasa Camillo Milanese rappresentante la ditta Migliorini subentrata in altri diritti Navasa, nonché i capi frazione: D'Incà Luigi di Nicolò, Da Rold Giovanni fu Giacomo, Casagrande Bortolo fu Ferdinando, assistiti dai nominati: Casagrande Palma Cesare quale esattore e dai castaldi: Feltrin Francesco della Ditta Migliorini; Roccon Giuseppe della Ditta Conte Calbo Crotta; Ferpi Giuseppe della Ditta Dartora e più ultimo i frazionisti: Da Rold Gabriele, Bolzan Angelo, De Pellegrin Antonio, allo scopo di costatare sopra luogo le contravvenzioni che specialmente in questi ultimi tempi si verificarono in opposizione alle tassative ed esplicite condizioni del contratto in questione che “fermo in prime luogo per li suddetti campi ottanta restino e restar debbono sempre ed in perpetuo comune degli predetti Regolieri e compatroni delli terreni come sopra per uso pascolo come di presente s'attrovano senza essere strappati né da alcuna benché minima parte distratti o diminuiti metto qual si voglia colore e pretesto niuno eccettuato in qual si voglia tempo, in qual si voglia causa per patto espresso”.

Procedendosi quindi all'analogia verifica, la commissione composta delle persone anzidette si recò ai nominati pascoli di Grin confinanti la sera (1) con la mappa Censuaria di Tiso (2) e percorse successivamente l'intera zona fino verso al confine a mattina della Mappa di Monte Medone, e che a dichiarazione dei capi frazione ed interessati in tutto questo tratto di terreno, dovrebbero essere compresi gli ottanta campi. Non breve cosa sarebbe se si volesse dettagliatamente accennare alle illegali ed arbitrarie prese di possesso constatate per parte di alcuni frazionisti che pur aventi comuni diritti si sono messi col fatto in perfetta opposizione alle condizioni del contratto di acquisto.

Causa diretta del presente stato di cose altro non è che la tolleranza avuta fino ad oggi delle parti, interessate e se ancora questa dovesse perdurare, le difficoltà per un pronto necessario e conciliante provvedimento si sarebbero di molto aumentate. In attesa quindi di una indispensabile regolare sistemazione della vertenza per stabilire la base legale di possesso degli aventi diritti sugli ottanta campi, onde proceder poscia alla susseguente operazione di ratifica, e quindi per ultimo se sarà il caso addivenire ad una operazione di divisione, si è fra gli interessati stabilito che vengano a tutto il 18 Maggio 1889, estremo limite di tempo concesso, levate le siepi che attraversano, senza alcuna ragione di esistere, i terreni costituenti gli ottanta campi, più volte accennati, sradicando nel tempo stesso tutte quelle piante ed altri indizi, che segnando limiti di arbitrari e futuri possessi hanno in oggi dato motivo a ritenere quanto in seguito sarebbe avvenuto. S'intende quindi che la capanna nei pascoli di Grin costrutà dai frazionisti Bolzan Angelo fu Simeone e fatta distrurre dalla

Commissione non abbia ad essere più riedificata e per quanto riguarda la tettoia eretta dalla Ditta Calbo Crotta essa in via temporanea dovrà servire di ricovero comune contro l'intemperie durante la stagione del pascolo. In riguardo ai caseggiati in muratura la Commissione crede non esservi il caso per ora il ricorrere a misure eccessivamente repressive e se ne dovrà tener conto solo in via conciliativa in base alle esigenze delle operazioni che in seguito si stimeranno opportune.

Siccome poi non pochi si riscontrarono i tratti di terreno in specie presso le abitazioni che furono adibiti all'agricoltura, si è di comune accordo stabilito che fino all'epoca del raccolto dell'anno in corso questi siano rispettati, epperiò si è accordata la facoltà ai singoli lavoratori di proteggere i loro prodotti con apposite siepi, le quali però dovranno essere addossate ai terreni coltivati, e allo scadere del raccolto dell'annata in corso, tutti questi chiudimenti saranno levati, e tutte le terre costituenti gli ottanta campi dovranno essere affatto libere in attesa di quelle misure che di accordo comune i Regolieri e Compatroni nell'interesse generale vorranno stabilire.

Infine onde dare maggior forza alla pattuita suespressa convenzione rimane inteso con la presente privata scrittura che le parti interessate sono reciprocamente solidali acché quanto si è stabilito abbia il suo pieno effetto epperiò se ne varranno per loro conto ogni qual tratto accertare, onde i comuni diritti non vengano manomessi.

Resta per ultimo convenuto, che il diritto di pascolo dei frazionisti della regola di Bolzano e Compatroni si estenderà per ora a tutto il Giugno prossimo, e non potrà essere ripreso che col giorno otto del venturo settembre fino a stagione compiuta con animali propri e solo appartenenti alla Regola di Bolzano.

Il presente Processo Verbale resterà negli atti dell'Amministrazione Calbo Crotta, e ne verrà rilasciata copia alle parti interessate.

Fatto, letto e firmato. I Compatroni: Angelo Dartora; Virginio Pagani per la ditta conte Calbo Crotta; per la ditta Migliorini Camillo Milanese.

I Capi Frazione: D'Incà Luigi, Da Rold Giovanni, Casagrande Bortolo.

Note

1) Sera: ovest, mattina: est.

2) Le questioni relative alle proprietà regoliere allodiali del vicino paese di Tisoì furono oggetto di lunghi e defatiganti contenziosi con il Comune di Belluno. A questo proposito cfr. ASCB, Beni comunali, b. 1308.

Sigle:

ASB: Archivio dello Stato, sede di Belluno

ASCB: Archivio storico del Comune di Belluno

BCB: Biblioteca Civica di Belluno

Il libretto può essere acquistato al prezzo di 8 Euro dal Circolo Culturale 25 aprile.

Tel. 3207263046